

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2995-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DAL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
(ZAMBERLETTI)

E DAL MINISTRO
PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
(DE VITO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(SPADOLINI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 313, recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative in materia di calamità naturali

Presentato il 29 giugno 1985

NOTA: Testo approvato dalle Commissioni riunite V (Bilancio) e IX (Lavori pubblici) nella seduta del 10 luglio 1985. I relatori, Carmelo Conte, per la V Commissione, e Giuseppe Fornasari, per la IX Commissione, sono stati autorizzati dall'Assemblea a riferire oralmente nella seduta dell'11 luglio 1985.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

ad eccezione delle disposizioni recate dai commi 10, 11 e 12 dell'articolo 1 del decreto-legge, su cui si esprime parere contrario. Tali disposizioni infatti prevedono

la riapertura di termini già scaduti e, come tali, non possono giustificare l'adozione di un provvedimento di urgenza. Si tratta inoltre di norme prive di copertura finanziaria, che violano pertanto l'articolo 81 della Costituzione.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali.

ARTICOLO UNICO.

E convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali.

ARTICOLO UNICO.

E convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di calamità naturali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, alla fine del primo periodo, le parole: « è prorogato al 31 dicembre 1986 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogato al 31 dicembre 1985 »;

al comma 2, in fine, le parole: « è prorogato al 31 dicembre 1986 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogato al 31 dicembre 1985 »;

al comma 3, in fine, le parole: « è prorogato al 31 dicembre 1986 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogato di un anno »;

il comma 6 è soppresso;

al comma 8, in fine, le parole: « è prorogato al 31 dicembre 1986 » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogato al 31 dicembre 1985 »;

al comma 9 le parole: « ed in lire 646 milioni per l'anno 1986 » sono soppresse;

i commi 10, 11 e 12 sono soppressi;

dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

12-bis. « L'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta locale sui redditi e l'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute dai lavoratori autonomi di Pozzuoli, di Monte di Procida e Bacoli per i redditi prodotti nell'anno 1984 e non versate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al medesimo periodo di imposta, saranno pagate, senza applicazione di soprattasse ed interessi, in tre rate bimestrali a decorrere dal mese di agosto 1985 ».

12-ter. « I datori di lavoro, soggetti alle disposizioni sul versamento dei contributi agricoli unificati, titolari di aziende situate nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, già ammessi alla rateizzazione dei contributi agricoli unificati dovuti a tutto il 1984 e non ancora corrisposti, possono effettuare il pagamento entro il 31 dicembre 1985, senza applicazione di soprattasse ed interessi ».

Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 29 giugno 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che con vari provvedimenti legislativi in materia di calamità naturali sono state in passato adottate disposizioni, destinate ad avere effetto fino al 30 giugno 1985;

Considerato che sussistono tuttora le gravi esigenze che avevano dato luogo alla adozione delle disposizioni medesime;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di taluni termini, per consentire alle norme in vigore di produrre ulteriormente i loro effetti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della difesa;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, limitatamente ai compiti ed ai poteri conferiti al sindaco di Napoli ed al presidente della Giunta regionale della Campania ai sensi dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1986. Alla medesima data sono prorogati i termini stabiliti nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive modificazioni.

2. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1986.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente il contributo in conto interessi per incentivare l'adeguamento antisismico degli edifici che ricadono nei territori delle zone colpite dai terremoti del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984, è prorogato al 31 dicembre 1986.

4. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, concernente la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei fondi rustici nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogato al 31 dicembre 1985.

5. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 31 dicembre 1985.

6. I nuclei familiari beneficiari delle provvidenze di cui al precedente comma 5 sono inclusi, con titolo di priorità assoluta, nella graduatoria relativa alla assegnazione degli alloggi costruiti ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

7. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 5 valutato in complessive lire 18 miliardi, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile che sono reintegrate dal Ministero del tesoro nell'esercizio 1986 con apposita norma da inserire nella legge di bilancio.

8. Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 18, è prorogato al 31 dicembre 1986.

9. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 8, valutato in lire 323 milioni per l'anno 1985 ed in lire 646 milioni per l'anno 1986, si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.

10. Il termine di cui all'articolo 72, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, è differito al 31 dicembre 1986.

11. Sono differiti al 31 dicembre 1985 i termini stabiliti nell'articolo 3, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, e nell'articolo 6, comma terzo, della legge 18 aprile 1984, n. 80.

12. È differito al 30 settembre 1985 il termine di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la presentazione, alla competente regione, dell'istanza di ammissione al contributo. L'istanza diviene inefficace qualora non sia integrata, entro il 31 dicembre 1985, dal progetto e da ogni altra documentazione.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1985.

PERTINI

CRAXI — ZAMBERLETTI — DE VITO
— MARTINAZZOLI — ROMITA —
GORIA — SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.